

DAL PRIMO GENNAIO 2021 SONO ENTRATE IN VIGORE ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DI PREVIDENZA INARCASSA

E' arrivato il via libera dei Ministeri Vigilanti sulle modifiche al Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa. Queste modifiche furono decise nell'ultimo Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25-26 giugno 2020 della scorsa legislatura Inarcassa.

Le delibere inerenti le regole per la gestione di Inarcassa, dopo l'approvazione del Comitato nazionale dei Delegati (CND), sono sottoposte alla vigilanza e all'approvazione del Ministero del lavoro e Ministero dell'economia, infine, solo successivamente ai loro pareri positivi, entrano in vigore le relative disposizioni.

Si tratta essenzialmente di modifiche che è possibile riassumere in 14 punti. Vi preciso che quelle seguenti sono note informative e divulgative, per qualsiasi specifica interpretazione vi invito sempre a consultare direttamente il Regolamento.

Di seguito le modifiche al Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa che hanno effetto dal 01 gennaio 2021.

A - ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

1. OBBLIGO COMUNICAZIONE A INARCASSA DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Obbligo di comunicazione di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata (art. 2, comma 1 e 3). Diventa obbligatorio comunicare il proprio indirizzo PEC, ed eventuali variazioni, in sede di dichiarazione annuale. L'omessa o ritardata comunicazione comporta l'addebito della sanzione (130 euro) che non si duplica con quella per omessa o ritardata dichiarazione.

*Vi rammento che l'obbligo di comunicazione della propria PEC è già vigente presso gli Ordini, i quali prevedono, come sanzione, la sospensione dall'iscrizione a tempo indefinito. E' bene precisare che la comunicazione della PEC al proprio Ordine **non esonera dalla comunicazione direttamente a Inarcassa, in quanto si tratta di due organizzazioni diverse. Anche le variazioni devono essere tempestivamente comunicate.***

2. NO SANZIONI PER RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE O PER ERRORI FORMALI

Esclusione della sanzione per rettifica dichiarazione o per errori formali (Art. 2, comma 3 lett. a) e b)). La sanzione per ritardata dichiarazione non si applica qualora siano presenti errori di natura formale di compilazione e/o rettifiche successive alla scadenza che non comportino l'addebito di ulteriore contribuzione.

*Si rammenta che la dichiarazione dei propri redditi a Inarcassa è sempre obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, e all'Albo degli Ingegneri, con Partita Iva. **La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.***

3. LA CONTRIBUZIONE MINIMA PER I PENSIONATI ISCRITTI SI VERSA AL 100%

Contribuzione minima dei pensionati iscritti (art. 4, comma 3 e 5). Viene introdotto l'obbligo di versamento della contribuzione minima soggettiva e integrativa in misura del 100% anche per i pensionati iscritti (oggi ridotta del 50%).

I pensionati dal 2021 hanno l'obbligo di versare la contribuzione minima per intero senza alcuna riduzione.

Resta invece confermata l'agevolazione della contribuzione minima ridotta al 50% per pensionati di invalidità e per iscritti titolari del sussidio per figli con disabilità grave, con erogazione di Inarcassa.

4. FACOLTA' DI DEROGARE DAL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA SOGGETTIVA - ESCLUSI PENSIONATI INARCASSA, PENSIONATI ALTRI ENTI E GIOVANI FINO A 35 ANNI

Deroga al contributo soggettivo minimo (art. 4, comma 3bis). Sono esclusi da questa facoltà i pensionati Inarcassa, i pensionati di altro ente previdenziale (tranne i titolari di pensione di invalidità civile dell'INPS) e i giovani professionisti fino a 35 anni che beneficiano della contribuzione ridotta.

La possibilità di derogare dal pagamento del contributo minimo è definita dal nuovo art. 4.3bis.

Vi rammento che questa facoltà è concessa solo per 5 annualità in tutto il periodo di iscrizione.

La deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l'applicativo disponibile nell'area riservata di Inarcassa On Line al menù "Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo".

Da questa deroga sono esclusi: a) Pensionati Inarcassa - b) Pensionati di altro ente previdenziale - c) I giovani fino a 35 anni (questi ultimi usufruiscono già di un'agevolazione per la loro iscrizione).

5. CONTRIBUZIONE RIDOTTA PER I GIOVANI FINO A 35 ANNI - MODIFICA DEL LIMITE DI REDDITO

Contribuzione ridotta per i giovani nei primi 5 anni di attività e fino a 35 anni di età (art. 4, comma 4 e 5, comma 4). La modifica prevede la riduzione del limite di reddito per aver diritto all'agevolazione rispetto a quello finora indicato dalla tabella G del RGP. La riduzione contributiva viene riconosciuta se il reddito professionale è uguale o inferiore al reddito medio dichiarato dagli iscritti nel biennio precedente l'anno oggetto di agevolazione. Ad esempio il diritto all'agevolazione per l'anno 2021 si basa sul reddito medio dichiarato dagli iscritti negli anni 2020 (reddito 2019) e 2019 (redditi 2018).

6. IL PAGAMENTO E L'ADEMPIMENTO CHE SCADONO SABATO O FESTIVI SONO RINVIATI AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO

Pagamento dei contributi: termini scadenti di sabato o festivi (art. 10, comma 6). I versamenti e gli adempimenti anche telematici previsti dal Regolamento che scadono di sabato o in giorni festivi sono rinviati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

7. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEL QUINQUENNIO

Prescrizioni e decadenze (art. 11, comma 1 e 2). Dopo 5 anni Inarcassa non può più effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione anche in assenza dei requisiti formali e di continuità professionale di cui all'articolo 7 dello Statuto. E' il quinquennio il riferimento temporale entro cui operare sia l'iscrizione retroattiva sia la

cancellazione o rettifica di periodi pregressi. La decadenza del quinquennio decorre dal termine di scadenza del conguaglio contributivo. I contributi versati relativi alle annualità precedenti il quinquennio sono validi ai fini previdenziali anche se sovrapposti con periodi di altre gestioni previdenziali obbligatorie.

L'art. 11.1 (e il seguente art.11.2) precisano le definizioni delle prescrizioni per i versamenti di contribuzione, per l'imposizione delle sanzioni, per le rettifiche, per i ratei corrisposti in eccesso o per quelli arretrati non corrisposti (vedi nota successiva)

B - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

8. PRESCRIZIONE RATEI DI PENSIONE

Prescrizione dei ratei di pensione. Si riduce a 5 anni la prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici non liquidati e la possibilità di Inarcassa di richiedere prestazioni indebitamente corrisposte (art. 11, comma 1). Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte per errore imputabile ad Inarcassa, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (art. 30, comma 5).

9. MODIFICHE ALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE

Maturazione del diritto a pensione (art. 16 bis - Disciplina comune)

- La maturazione del diritto a pensione è subordinata al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi ed oneri accessori con riferimento all'intera carriera dell'iscritto, fermo restando gli ulteriori requisiti età e anzianità contributiva minima previsti di per i singoli trattamenti (comma 1).
- L'anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Non sono utili ai fini dell'anzianità contributiva le annualità che presentino inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e relativi oneri accessori (comma 2).
- La contribuzione versata in misura parziale rispetto a quanto dovuto, non utile quindi ai fini previdenziali, non può essere restituita (comma 3).
- Le prestazioni previdenziali sono corrisposte solo in seguito alla domanda dell'interessato, ad eccezione della prestazione supplementare che è erogata d'ufficio (comma 4).
- La domanda di pensione può essere revocata fino a quando non sia stato notificato il provvedimento di pensionamento (comma 5). In presenza di irregolarità accertate in sede di pensionamento l'associato ha 180 giorni, dalla richiesta dell'ufficio, per sanare la posizione contributiva dopodiché la domanda di pensione decade e dovrà essere nuovamente ripresentata (comma 6).
- La pensione è liquidata dall'organo competente entro 90 giorni dalla presentazione della completa documentazione istruttoria (comma 7).

L'introduzione dell'art.16 bis definisce la disciplina e i tempi per la maturazione della pensione, con diritti, doveri e limitazioni, sia per l'iscritto sia per Inarcassa.

10. PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA - NUOVA PERCENTUALE DI RIDUZIONE

Pensione di vecchiaia unificata anticipata: percentuale di riduzione (art. 20, comma 3). La percentuale di riduzione della quota retributiva della Pensione di Vecchiaia Unificata Anticipata viene stabilita in quota fissa, pari allo 0,43% per ogni mese di anticipo rispetto all'età pensionabile ordinaria. Questo meccanismo sostituisce la riduzione definita dalla Tabella M del RGP.

La pensione di vecchiaia unificata anticipata resta ancora in vigore. E' stata modificata l'aliquota della Tabella M che aveva importi annui diversi in base all'età posseduta al momento della richiesta. Con la nuova modifica, chi volesse andare in pensione anticipata, perderà lo 0,43% della quota retributiva in misura fissa per ogni mese di anticipo rispetto la soglia di età per pensione ordinaria, che corrispondono al 5,16% annuo, indifferentemente rispetto l'età della richiesta.

11. PENSIONE DI INVALIDITA' - ALZATA LA SOGLIA DI SOSPENSIONE

Pensione di invalidità: sospensione del trattamento (art. 22, comma 4). Viene alzata la soglia reddituale per la sospensione del trattamento. La pensione è sospesa qualora ricorrano contestualmente le seguenti due condizioni: il reddito professionale è superiore a due volte l'importo della pensione in godimento e l'importo della pensione sommato al reddito professionale è superiore a tre volte il valore della pensione minima della Tabella O del RGP.

12. PENSIONE AI SUPERSTITI - ESTESIONE A MAGGIORENNI DISABILI E A SUPERSTITI DI ASSOCIATO NON PIU' ISCRITTO

Pensione superstiti: beneficiari e requisiti (art. 24). La pensione per i superstiti (reversibilità e indiretta) viene estesa anche ai figli maggiorenni affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Diventano titolari del diritto anche i superstiti dell'associato che all'epoca del decesso non era più iscritto a Inarcassa che abbiano maturato cinque anni di anzianità contributiva. Resta inoltre confermato il diritto della pensione ai superstiti con soli due anni di anzianità contributiva se il professionista è iscritto al momento del decesso.

E' una precisazione importante per le varie casistiche riportate. Riassumendo, possono accedere alla pensione di reversibilità e indiretta:

- *il coniuge, finché mantiene lo stato vedovile*
- *i figli, legittimi o equiparati*
- *i figli, inabili a proficuo lavoro*

Ora è precisato che vi accedono anche:

- *i figli maggiorenni affetti da disabilità grave come definita nella L.104/92*
- *i superstiti di coloro che al decesso, pur non essendo più iscritti Inarcassa, avevano maturato 5 anni di anzianità contributiva*
- *i superstiti di coloro che al decesso, essendo iscritti Inarcassa, hanno maturato almeno 2 anni di anzianità contributiva anche non consecutivi*

13. PENSIONE MINIMA - CERTIFICAZIONE ISEE

Pensione minima: certificazione ISEE (art. 28, comma 5, lett. a). La certificazione ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare*) da presentare per ottenere l'integrazione al trattamento minimo è quella rilasciata nell'anno di presentazione della domanda di pensione o nell'anno di maturazione del diritto qualora quest'ultimo si perfezioni successivamente alla domanda.

L'istituto della pensione minima (pari a € 11.173,00 per l'anno 2020 come da tabella O del Regolamento Generale Previdenza) viene mantenuto all'interno dell'ordinamento Inarcassa anche con il passaggio al contributivo pro rata, seppure con alcune limitazioni. L'adeguamento alla pensione minima spetta se l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del pensionando è inferiore a € 31.350 per le domande presentate nel 2020. Fa fede la certificazione ISEE rilasciata dall'INPS nell'anno di presentazione della domanda di pensione o nell'anno di maturazione del diritto, qualora quest'ultimo si perfezioni successivamente alla domanda.

14. RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI E DEI CONTRIBUTI -

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi (art. 34, comma 1). Le variazioni percentuali vengono adeguate a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione annuale dell'indice FOI (*indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*) calcolato dall'ISTAT.

Al fine di applicare la rivalutazione con effetto immediato il periodo di riferimento per determinare la variazione percentuale viene anticipato di 6 mesi: da luglio del secondo anno precedente a giugno dell'anno precedente a quello da cui ha effetto la rivalutazione.

Il Regolamento con le recenti modifiche è pubblicato alla pagina
<https://www.inarcassa.it/site/home/cose-inarcassa/regolamento-generale-previdenza.html>

Numeri e riferimenti utili

- Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318
- **RBM Salute** 800.991775
- **Call Center** - 02.91979700
- **Inarcassa Card** - 800.016.318 inarcassa.card@popso.it
- Sito Inarcassa: www.inarcassa.it
- PEC di Inarcassa: protocollo@pec.inarcassa.org
- Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni **IT67X0569603211000060030X88**

arch. Maurizio Mannanici - Delegato Inarcassa per gli Architetti P.P.C. della provincia di Catania

mauriziomannanici@tiscali.it

tel. 335.7888691 - orario di lavoro - preferibilmente con whatsapp di presentazione del tema da affrontare